

# ATTENZIONE

**Entro il 31 dicembre 2021!**

**Vanno comunicati al Fondo Pensione Nazionale:**

✓ **i contributi non dedotti per l'anno 2020**

✓ **il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito, nel corso dell'anno 2020, in versamento alla previdenza complementare.**

## **Contributi versati nell'anno 2020 e non dedotti**



Ricordiamo che il **31 dicembre p.v.** è il termine ultimo per la comunicazione dei contributi versati al Fondo Pensione che non sono stati dedotti dal reddito dell'anno 2020 (C.U. , Modello 730 o Unico 2021).

*Non dedotti sono i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, con esclusione delle quote TFR, che hanno superato la soglia di deducibilità di € 5.164,57<sup>1</sup> e per i quali il datore di lavoro non ha proceduto alla deduzione dal reddito. Tale dato, per i redditi relativi al 2020 è riportato nella casella 413 del modello CU 2021. Vanno inoltre considerati i versamenti eventualmente effettuati in forma diretta al Fondo Pensione Nazionale, o versamenti ad altra ulteriore posizione di previdenza complementare, che potrebbero aver fatto superare il limite di deducibilità di cui sopra.*

**N.B.:** Se la casella 413 della CU 2021 non è avvalorata e l'iscritto al Fondo Pensione non ha fatto versamenti diretti al FPN o ad altra posizione di previdenza complementare, non dovrà inviare la comunicazione in argomento al Fondo Pensione Nazionale e/o ad altro eventuale Fondo. In caso nel corso dell'anno 2020 si siano effettuati versamenti alla previdenza complementare a favore di familiari fiscalmente a carico si rimanda alla nota di approfondimento a pagina 3.

### **Come fare la comunicazione dei contributi non dedotti:**

Una volta accertata l'esistenza di contributi non dedotti per i quali occorre fare la dichiarazione, la stessa può essere effettuata compilando il modello cartaceo [ALL\\_H Contributi non dedotti.pdf](#), reperibile sul sito web del Fondo; in tal caso la comunicazione va

<sup>1</sup> L'importo del plafond previsto per la deducibilità fiscale, nella generalità dei casi, è pari a € 5.164,57 annui. La normativa in vigore prevede, inoltre, che "ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro".


inviata al Fondo Pensione Nazionale esclusivamente a mezzo posta o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

**In alternativa** la stessa comunicazione può essere effettuata **on line** con le seguenti modalità:


- accedere con le proprie credenziali alla area iscritti del sito web del Fondo Pensione Nazionale ([Fondo Pensione Nazionale BCC-CRA \(fondopensionebcc.it\)](http://fondopensionebcc.it))
- selezionare l'opzione "CONTRIBUZIONE"




- Selezionare l'anno 2020 ed inserire l'importo rilevato dalla casella 413 del modello CU2021 e/o da versamenti diretti



1. confermare il dato inserito cliccando sul pulsante "MODIFICA CONTRIBUTO NON DEDOTTO"



2. confermare l'operazione cliccando sul pulsante "SALVA e seguire le indicazioni della procedura



**Nota di approfondimento in merito ai versamenti effettuati per i familiari fiscalmente a carico.**

Va ricordato che la deduzione di tali versamenti, **nel massimale complessivo di euro 5.164,57 (contributi della propria posizione previdenziale più contributi versati sulle posizioni previdenziali dei familiari a carico)**, spetta in tutto o in parte, a seconda delle condizioni di reddito del familiare a carico o meno per l'anno di riferimento (1), al soggetto nel confronto del quale i familiari sono a carico, oppure a questi ultimi se non a carico.

***Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l'importo "non dedotto" dovrà essere comunicato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2021, imputando l'importo stesso sulla posizione di previdenza complementare del soggetto fiscalmente a carico (riguardo le modalità di comunicazione vi invitiamo a contattare direttamente il Fondo Pensione).***

- (1) 1- Familiari Fiscalmente a Carico senza disponibilità di reddito;  
2- Familiari Fiscalmente a Carico con disponibilità di un reddito complessivo non superiore a:  
€ 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili, se figli con meno di 24 anni di età;  
€ 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per figli con più di 24 anni di età, il coniuge ed altri familiari.

## La segnalazione del Premio di risultato destinato a previdenza complementare nell'anno 2020



### **ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE!!!!**

**Se nel corso dell'anno 2020 hai convertito, attraverso la formula welfare aziendale, in tutto o in parte, il Premio di Risultato (PDR) in contribuzione al Fondo Pensione leggi con attenzione la nota che segue perché dovrai fare una ulteriore diversa comunicazione al Fondo Pensione Nazionale per “Contributi non dedotti Premio di Risultato”**

#### **La normativa:**

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che in presenza di un accordo sindacale riguardante l'erogazione del Premio di Risultato che preveda la possibilità far confluire al conto Welfare il premio stesso sono previste particolari misure di incentivazione fiscale, nel **limite massimo di € 3.000,00** annui (€ 4.000,00 in casi particolari).

*Quindi nel caso gli importi del Premio di risultato siano destinati a previdenza complementare la Legge prevede che gli stessi:*

- ✓ *non concorrono alla determinazione/computo del limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 annui, precedentemente citato;*
- ✓ *possono essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo massimo di € 3.000,00;*
- ✓ *non saranno fiscalmente imponibili all'atto dell'erogazione della prestazione pensionistica complementare (al momento dell'erogazione della pensione complementare ed in caso di anticipazione o di riscatto della prestazione stessa vedi circ. Agenzia Entrate 5/E 29 marzo 2018);*

*Di conseguenza, per fare sì che tali previsioni possano essere tutte correttamente conosciute ed applicate dal Fondo Pensione al quale si è conferito il valore del Premio di Risultato, la circolare Agenzia delle Entrate 5/E del marzo 2018 prevede che:*

**“entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma di previdenza complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a questa ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del Premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.”**



## Ulteriore info

**Il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito in contribuzione a previdenza complementare è verificabile controllando il valore riportato nella casella 574 della CU 2021 (redditi 2020)**

## Quindi:

se nel corso dell'anno 2020 hai versato, attraverso la formula del Welfare aziendale, quote del Premio di Risultato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2021 dovrai comunicare, compilando l'apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione Nazionale "[All. PDR](#)" (reperibile sul sito del Fondo Pensione) il valore del Premio di Risultato versato al Fondo stesso.

**N.B:** La comunicazione va inviata al Fondo Pensione Nazionale esclusivamente a mezzo posta o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Da questo anno, **in alternativa**, la stessa comunicazione può essere effettuata **on line** con le seguenti modalità:

1. accedere con le proprie credenziali alla area iscritti del sito web del Fondo Pensione Nazionale
2. selezionare l'opzione "PREMIO DI RISULTATO"
3. selezionare il pulsante "2020"



4. la procedura dovrebbe proporre in automatico l'importo del Premio di risultato versato al Fondo Pensione
5. **verificare** che l'importo proposto automaticamente corrisponda a quello riportato nella casella 514 del modello CU2021. In caso contrario occorre modificarlo riportando il valore indicato nella CU 2021. Confermare l'importo



Fondo Pensione Nazionale

CONTATTI

HOME ANAGRAFICA DOCUMENTI PRATICHE SOGGETTI DESIGNATI ANTICIPI INVESTIMENTO CONTRIBUZIONE **PREMIO DI RISULTATO**

RISCATTI SIMULATORE R.I.T.A.

PREMIO DI RISULTATO

2017 2018 2019 **2020** 2021 Fine

Anno: 2020

Importo Premio: 1000 €

**SALVA** **ANNULLA**

6. Confermare la scelta cliccando sul pulsante “SALVA”, confermando poi definitivamente al ricevimento del codice di controllo OTP da parte della procedura



Fondo Pensione Nazionale

CONTATTI

HOME ANAGRAFICA DOCUMENTI PRATICHE SOGGETTI DESIGNATI ANTICIPI INVESTIMENTO CONTRIBUZIONE **PREMIO DI RISULTATO**

RISCATTI SIMULATORE R.I.T.A.

PREMIO DI RISULTATO

2017 2018 2019 **2020** 2021 Fine

Anno: 2020

Importo Premio: 1.000,00 €

Inserisci il codice OTP spedito sul canale scelto in fase di registrazione

000000

CONFERMA

*Ti invitiamo a contattare gli uffici del Fondo Pensione Nazionale qualora sia per te necessario.*

*Ovviamente, come sempre, i rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a tua disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza.*

*Un fraterno saluto*

*FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo*